

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PRESSO L'AEROPORTO DI (OLBIA) (ALGHERO)
C.I.G. n° 8714620BEA**

Allegato E

TRA

....., con sede legale a, Via Cod. Fisc.
....., P. IVA, iscritta al R.E.A. di al n°
....., nella persona del sig., in seguito
denominata in breve anche "(GEASAR/SOGEAAL)" o "Committente" da una parte

E

....., con sede legale a, Via - Cod. Fisc.
....., P. IVA, iscritta presso il R.E.A. di
al n°, nella persona del sig., in
seguito denominata in breve anche "....." o "Appaltatore",

di seguito, singolarmente "Parte", congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- (GEASAR/SOGEAAL) è concessionaria del sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di (Olbia "Costa Smeralda"/Alghero Fertilia), in forza della (Decreto Interministeriale n° 8 del 15/03/2006 - Decreto Interministeriale n° 125/T del 03/08/2007);
- GEASAR e SOGEAAL hanno avviato una procedura aperta di appalto congiunto per la fornitura di gasolio per riscaldamento e gasolio per autotrazione, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale, che forma, seppur non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale;
- a seguito della suddetta procedura, aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in data .../.../2021 l'appalto è stato aggiudicato a, avendo offerto il massimo ribasso percentuale;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di gasolio per riscaldamento e gasolio per autotrazione conforme alle vigenti normative, così come specificato nel Capitolo tecnico e prestazionale, presso l'aeroporto di (Olbia "Costa Smeralda" / Alghero - Fertilia), ove sono ubicate le relative cisterne di stoccaggio.

L'Appaltatore si rende disponibile a fornire, su richiesta della Committente, combustibili ottenuti da fonti rinnovabili (biocarburanti).

Si intende compresa nell'oggetto del Contratto, così come specificato nel Capitolato tecnico e prestazionale, la fornitura in comodato d'uso gratuito di:

- (Apt. Olbia: n° 1 un serbatoio esterno da 9.000 litri per il gasolio da autotrazione, completo

di contalitri parziale e totale elettronico, erogatore, tettoia, bacino di contenimento e cassetta portagrupo a chiusura totale, i cui oneri di posa in opera, manutenzione ordinaria e straordinaria (garantita entro 24 ore dalla chiamata) e di rimozione del serbatoio a fine appalto, sono attribuiti direttamente all'Appaltatore.

Il serbatoio dovrà essere dotato di un sistema di gestione e monitoraggio prelievi di carburante e flotta aziendale, secondo le caratteristiche minime tecniche e funzionali indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e quelle specifiche indicate in sede di offerta; i cui oneri di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di rimozione a fine appalto sono attribuiti direttamente all'Appaltatore.)

- (Apt. Alghero: un sistema di gestione e monitoraggio prelievi di carburante e flotta aziendale da installare nel serbatoio carburante per autotrazione Tank Fuel 5/50, prodotto dalla Emiliana Serbatoi di 5.000 litri (dotato di dispositivo omologato per blocco pompa di erogazione al minimo livello, gruppo erogatore, bacino di contenimento e tettoia di protezione), di proprietà di SOGEAAL, secondo le caratteristiche minime tecniche e funzionali indicate nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e quelle specifiche indicate in sede di offerta; i cui oneri di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di rimozione a fine appalto sono attribuiti direttamente all'Appaltatore.)

L'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimenti dei propri obblighi, intendendosi compreso nell'appalto tutto quanto necessario ad eseguire la fornitura a regola d'arte.

Art. 3 - Modalità di fornitura e tempi di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate tramite richiesta scritta inviata a cura di (GEASAR/SOGEAAL) redatta su apposito modulo sul quale saranno indicati la quantità e la tipologia di prodotto di volta in volta richiesto.

I prodotti dovranno essere consegnati presso l'aeroporto di (Olbia/Alghero), e immessi nelle relative cisterne entro il termine massimo di 48 ore decorrente dall'invio dell'ordine della singola richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 8.

L'Appaltatore dovrà ritenersi impegnato ad effettuare su richiesta di (GEASAR/SOGEAAL) in casi di emergenza o straordinaria necessità adeguatamente motivata, consegne senza nessuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo, entro le 24 ore dalla richiesta.

Le consegne dovranno essere effettuate nelle giornate lavorative (sabato compreso) dalle ore 8.00 alle ore 17.00.

Ove il termine di consegna cada in una giornata festiva, la consegna dovrà essere disposta nella giornata lavorativa immediatamente successiva.

In caso di reiterati inadempimenti dei suddetti termini, sarà facoltà di (GEASAR/SOGEAAL) risolvere il presente contratto ai sensi degli art. 1454 e 1456 c.c.

La fornitura dovrà essere effettuata nelle "aree sterili" dell'aeroporto di (Olbia/Alghero); saranno, pertanto, a carico dell'Affidatario gli oneri per l'emissione dei necessari tesserini di ingresso in aeroporto ed eventuali lasciapassare per veicoli/mezzi.

Ogni consegna, per la quale (GEASAR/SOGEAAL) potrà richiedere lo scarico anche in più cisterne, dovrà essere corredata da documenti previsti dalla normativa vigente nonché da esplicita dichiarazione dell'Appaltatore che attesti la conformità dei prodotti ai limiti di legge indicando in particolare il contenuto di zolfo.

Tale documentazione dovrà essere consegnata agli incaricati di (GEASAR/SOGEAAL) prima dell'inizio delle operazioni di scarico.

La quantità del prodotto consegnato sarà controllata mediante contatore volumetrico omologato e dispositivo per la impressione automatica su schede del quantitativo erogato, cui saranno munite le autocisterne dell'Appaltatore.

I contatori volumetrici dovranno essere tarati e sigillati a norma di legge.

(GEASAR/SOGEAAL) ha, comunque, la facoltà di effettuare ogni ulteriore controllo sulla quantità di carburante consegnato, mediante pesatura e/o verifica del livello delle proprie cisterne.

In caso di difformità sulle quantità consegnate, la Committente applicherà la penale di cui al

successivo articolo 8.

In caso di reiterate difformità delle quantità consegnate, (GEASAR/SOGEAAL) avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi degli art. 1454 e 1456 del c.c.

Art. 4 - Condizioni tecniche di fornitura

Le caratteristiche tecniche dei carburanti oggetto del presente contratto dovranno essere conformi a quelle previste dalle norme vigenti in materia, dalle norma UNI EN all'epoca di ogni rifornimento, nonché dalle disposizioni in materia di contenimento delle emissioni inquinanti, così come specificato nel Capitolato tecnico e prestazionale.

Qualora venisse accertata, anche dopo lo scarico, la consegna di prodotti non conformi ai requisiti tecnici prescritti dalle norme vigenti in materia, (GEASAR/SOGEAAL) rifiuterà il/i prodotto/i che dovrà/dovranno essere asportato/i e sostituito/i a cura e spese dell'Appaltatore, nel termine ridotto indicatogli da (GEASAR/SOGEAAL), che potrà applicare le penali di cui all'articolo 8, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Le spese per gli accertamenti e le analisi saranno a carico dell'Appaltatore qualora anche una sola caratteristica non corrisponda a quelle prescritte.

Per eventuali controversie faranno insindacabilmente fede i certificati di analisi rilasciati dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili.

In caso di reiterate difformità delle caratteristiche del prodotto rispetto ai valori fissati dalle norme vigenti, (GEASAR/SOGEAAL) si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi degli art. 1454 e 1456 del c.c.

Art. 5 - Durata

Il contratto ha durata quinquennale con decorrenza dal/..../202... e fino al/..../20....

L'Appaltatore sarà tenuto a garantire la continuità del servizio, ove richiesto da (GEASAR/SOGEAAL), agli stessi patti e condizioni, fino all'assunzione del servizio da parte del soggetto aggiudicatario della nuova gara d'appalto e comunque per un periodo che non potrà superare i 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto.

Art. 6 - Prezzi/modalità di pagamento

Il prezzo per litro di prodotto (gasolio per riscaldamento, gasolio per autotrazione) sarà determinato applicando, ad ogni singola consegna, lo sconto percentuale di aggiudicazione, pari al%, sul prezzo "*Netto*" inteso come *Prezzo al netto delle imposte*, identificato anche come *prezzo industriale*, ricavato sulla base delle tabelle ministeriali reperibili sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico nella sezione "Analisi e Statistiche Energetiche" e precisamente ai "Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili" all'indirizzo <http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp>, riferite alla settimana in corso.

Lo sconto percentuale offerto rimarrà fisso ed immutabile per tutta la durata del presente contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alla suddetta tabella che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla stessa, la quantità di prodotto consegnata nell'unità di misura di fatturazione (litri), la data di consegna, il riferimento al contratto d'appalto, la data della/e richiesta/e di fornitura/e.

La mancata trasmissione della tabella comporterà la sospensione della liquidazione della fattura. I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario.

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore esegue le prestazioni del presente contratto con la debita cura e diligenza, senza creare disturbo, rischio e intralcio per i passeggeri, gli utenti e, in genere, per il regolare esercizio delle funzioni aeroportuali.

L'Appaltatore si attiene scrupolosamente alle comunicazioni di servizio ed agli ordini impartiti dalla Committente.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti applicabili al contratto di fornitura in oggetto oltreché di tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti e dalla

Committente e tiene mallevato quest'ultima da qualsiasi responsabilità relativa alla mancata ottemperanza alle stesse anche da parte dei suoi dipendenti.

Ai sensi del Regolamento UE 139/2014, per accedere in airside non scortati è necessario essere muniti di abilitazione alla guida in airside (A.D.C.).

L'Appaltatore provvederà a sostenere i costi relativi all'emissione dei necessari tesserini di ingresso in aeroporto ed eventuali lasciapassare per veicoli/mezzi, conformemente al tariffario in vigore al momento della richiesta, onde consentire la piena operatività dei propri incaricati in ogni ambito aeroportuale.

L'ottenimento dei titoli succitati è subordinato all'effettuazione dei corsi di *security* della categoria richiesta come specificato nel Manuale della Formazione di ENAC, nonché di un attestato di partecipazione al corso *safety* aeroportuale in corso di validità.

La Committente organizza i suddetti corsi presso la propria Funzione Security.

L'Appaltatore dovrà presentare a (GEASAR/SOGEAAL) la documentazione necessaria per ottenere la designazione di "Fornitore conosciuto di forniture per l'aeroporto", secondo le norme vigenti sugli scali, qualora dovesse far accedere in area sterile delle forniture con carattere di abitualità.

ENAC e/o le Committenti possono richiedere la revoca del tesserino/lasciapassare o della designazione come Fornitore Conosciuto qualora si evidenzi che il possessore del titolo non ottemperi ad uno dei requisiti richiesti dai regolamenti vigenti.

L'Appaltatore tratta i documenti e le informazioni ricevute inerenti al contratto di fornitura come riservati e si impegna a non comunicare o divulgare dati inerenti il contratto steso, salvo che si tratti di attività necessaria per l'esecuzione, senza l'autorizzazione della Committente.

Art. 8 - Penali

Penali per ritardi nelle consegne

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna previsti al precedente Art. 3, escluse cause di forza maggiore, potrà essere applicata una penale fissa di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo o frazione, sino ad un massimo di due giorni di ritardo per ogni singola consegna. In caso di reiterati ritardi, troverà applicazione il successivo articolo 13 (Risoluzione).

Ferma restando l'applicazione della penale, in caso di mancata fornitura entro i termini previsti o di inadempienze dell'Appaltatore, in particolare per quanto attiene alle caratteristiche tecniche dei carburanti, la Committente ha la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando all'Appaltatore medesimo l'eventuale maggior prezzo corrisposto, fatto salvo l'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Penali per difformità caratteristiche tecniche prodotto

In caso di difformità delle caratteristiche del prodotto rispetto ai valori fissati dalle norme vigenti, sarà applicata una penalità di € 300,00 (trecento/00) per ogni singola voce non conforme.

In caso di reiterate difformità delle caratteristiche del prodotto troverà applicazione il successivo articolo 13 (Risoluzione).

Penalità per difformità delle quantità

Sarà applicata una penale di € 300,00 (trecento/00) se la Committente accerterà che i quantitativi consegnati sono inferiori a quelli indicati sui documenti che accompagnano il prodotto; è ammessa una tolleranza in meno dell'1 %.

In ogni caso si procederà al pagamento del quantitativo di prodotto effettivamente scaricato.

In tutti i casi, l'importo delle penalità verrà addebitato in occasione del primo pagamento utile, salvo il risarcimento degli ulteriori danni provocati.

In caso di reiterate difformità delle quantità, troverà applicazione il successivo articolo 13 (Risoluzione).

Qualora l'importo complessivo delle penali sopra descritte e applicate superi il 10% del valore

del contratto d'appalto, la Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli art. 1454 e 1456 c.c., salvo in ogni caso il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti dalla Committente.

Art. 9 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore è tenuto a garantire l'esatto adempimento degli obblighi per essa derivanti dal contratto e a tal fine ha prestato garanzia fideiussoria a favore della Committente, di ammontare pari a € (...../..), ai sensi di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo all'adempimento e/o inadempimento anche parziale, la Committente provvede all'escussione della fidejussione.

La predetta garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del presente contratto.

La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche: (i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore; (ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in aeroporto.

Detta fideiussione dovrà essere rilasciata per tutta la durata del presente contratto e la Committente ha diritto di valersi di volta in volta della fideiussione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti. In tali casi l'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta riscossione, dovrà provvedere alla ricostituzione della garanzia fino all'importo originariamente previsto.

Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell'Appaltatore.

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare le stesse sino all'importo convenuto; in mancanza la Committente tratterà l'importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

La presentazione della garanzia non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all'importo della cauzione.

Art. 10 – Assicurazione

L'Appaltatore ha stipulato prima dell'inizio dell'attività e si impegna a mantenere per tutta la durata del presente contratto le seguenti polizze:

- a) Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi operante in ambito aeroportuale, a copertura dei danni a persone o cose e per danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'effettuazione della fornitura, con massimale per evento non inferiore a € 20.000.000,00 (ventimilioni/00), con sottolimito di € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per evento e annualità assicurativa.
- b) Polizza "RC Prodotti" con massimale non inferiore a € 10.000.000 (diecimilioni/00) per sinistro a copertura di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dopo la loro consegna a terzi.
- c) Polizza R.C.A., con estensione di validità in ambito aeroportuale, dei mezzi che effettueranno le forniture nelle aree sterili dell'aeroporto, con massimale di almeno (Aeroporto di Olbia - € 20.000.000 di copertura assicurativa, con sottolimito di € 2.000.000,00 per evento e annualità assicurativa per danni da interruzione d'attività e di terzi che non abbiano subito danno materiale) (Aeroporto di Alghero - per la circolazione su strada perimetrale ed aree tecniche i massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a € 1.000.000 per danni a cose ed € 5.000.000 per danni a persone).

In tali polizze dovrà essere convenuto che:

- non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di (GEASAR/SOGEAAL); eventuali sospensioni e/o mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 giorni, previo avviso a (GEASAR/SOGEAAL) delle motivazioni del provvedimento;
- dovranno essere considerati "terzi" anche (GEASAR/SOGEAAL) ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti;
- l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di (GEASAR/SOGEAAL) (art. 1916 c.c.).

Pertanto (GEASAR/SOGEAAL) è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Appaltatore, ai suoi dipendenti e a terzi, inclusi i danni da inquinamento accidentale.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna e si obbliga al totale rispetto di tutti gli obblighi connessi con le polizze assicurative.

La Committente si riserva di richiedere l'adeguamento dei massimali assicurati in relazione a variazioni dell'attività svolta e dei rischi connessi.

Le coperture assicurative del presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dell'Appaltatore, che si obbliga a dare immediata comunicazione scritta alla Committente di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto

L'Appaltatore non potrà cedere a terzi, anche a titolo parziale o gratuito, il presente Contratto (e i diritti da esso derivanti), pena la facoltà della Committente di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa e recesso

Il presente contratto di fornitura si intenderà risolto di diritto, nel caso di revoca o decadenza della Concessione di cui alla Convenzione Stato/Geasar/Sogeaal.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali penali, la Committente si riserva di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 c.c., nell'eventualità di:

- reiterati ritardi sui tempi di consegna;
- reiterate difformità sulle quantità consegnate;
- reiterate difformità del prodotto alle norme vigenti;
- cessione anche parziale del contratto;
- violazione dell'art 15;
- subappalto non autorizzato;
- non rispondenza della fornitura e del servizio alle specifiche del contratto.

La Committente si riserva altresì di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo PEC, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

In tutti i suddetti casi di risoluzione, la Committente sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penali e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

In caso di risoluzione del contratto la Committente potrà procedere:

- all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all'Appaltatore inadempiente verrà addebitato l'eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
- all'incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l'applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.

Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Committente si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previo il pagamento delle forniture ricevute, comunicandolo all'Appaltatore con

preavviso scritto di almeno 20 giorni ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 50/2016.

Art. 13 – Personale

Nello svolgimento dell'attività, l'Appaltatore si avvarrà di personale alle proprie dipendenze, secondo le istruzioni e le direttive che lo stesso impartirà, in piena e totale autonomia, senza che possa configurarsi alcun vincolo di subordinazione di detto personale con la Committente.

Il personale utilizzato dovrà essere in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. L'Appaltatore dovrà fornire alla Committente i nominativi del personale che potrà essere utilizzato in aeroporto e la loro mansione. L'Appaltatore provvederà sotto la propria responsabilità all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti relative al personale utilizzato esonerando pertanto espressamente la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo con riferimento sia alla parte retributiva che normativa del rapporto.

Il personale dell'Appaltatore dovrà osservare le disposizioni di legge nonché le ordinanze emesse dalla competente Autorità Aeroportuale in materia di circolazione di persone e/o cose in area doganale. Ogni lavoratore dovrà essere munito di apposito tesserino di ingresso aeroportuale rilasciato da ENAC tramite gli uffici preposti delle Committenti, visibile per tutto il periodo in cui si trovi in tutte le aree dell'aeroporto.

ENAC e/o la Committente potranno, in base al proprio insindacabile giudizio, richiedere l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo per scarse qualità tecniche, morali e disciplinari manifestate nell'esecuzione del Servizio.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore dovrà fornire, su eventuale richiesta della Committente, il documento per la valutazione dei rischi da essa elaborato con riferimento all'attività che dovrà prestare in adempimento del presente contratto nonché in genere tutta la documentazione attestante il rispetto degli obblighi che le incombono.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a coordinarsi con i suddetti datori di lavoro per gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori anche al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dei servizi.

L'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri addetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a fornire al proprio personale vestiario, uniformi e mezzi personali di protezione adeguati al tipo di attività che dovranno svolgere, con logo distintivo e tesserino aeroportuale di identificazione, e vigilare che sia indossato con decoro e pulizia.

L'Appaltatore dovrà comunicare per scritto la persona del/dei Responsabile/i in turno dei rapporti con la Committente nonché del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione con attestazioni di capacità nei termini previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 15 - Politica ambientale del Gruppo Geasar (riferibile al solo contratto che verrà sottoscritto da Geasar)

Il Gruppo Geasar ha implementato una politica ambientale rivolta alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle proprie attività, tesa a sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholder per un responsabile impegno orientato al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio comune rappresentato dall'ambiente in cui si opera.

In particolare, la politica ambientale del gruppo Geasar si concretizza nella realizzazione delle seguenti azioni:

- assicurare che le proprie attività siano svolte con i più alti standard etici e in conformità con le vigenti disposizioni di legge;
- mantenere un efficace sistema di gestione ambientale secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001;
- integrare nel processo decisionale, ai requisiti della UNI EN ISO 14001, le aspettative del International Finance Corporation (IFC), che rappresentano gli standard sulla sostenibilità sociale e ambientale;
- minimizzare il consumo di energia e di materie prime in genere, aderendo al programma di certificazione Airport Carbon Accreditation per la riduzione delle emissioni del Gas Serra (GHG);
- ottimizzare la gestione dell'impianto di trattamento acque reflue favorendo il riutilizzo delle acque trattate ad uso irriguo;
- ottimizzare la gestione dei rifiuti favorendo il recupero ed il riciclo anziché lo smaltimento e adottando politiche di riduzione della plastica monouso;
- sensibilizzare e coinvolgere tutti gli stakeholder per un responsabile impegno orientato al rispetto e alla salvaguardia del patrimonio comune rappresentato dall'ambiente in cui si opera;
- favorire collaborazioni con Partners che dimostrano rispetto nei confronti dell'ambiente;
- definire obiettivi e traguardi ambientali integrati ai programmi di sviluppo aziendali e divulgarli attraverso il piano di comunicazione interno e esterno
- verificare che la politica ambientale e il relativo sistema di gestione siano compresi, attuati e mantenuti a tutti i livelli dell'organizzazione e che il sistema sia sostenuto da periodiche e sistematiche attività di formazione e addestramento.

L'Appaltatore si impegna affinché i propri rapporti con GEASAR siano coerenti con tale politica ambientale.

Il sistema di politica ambientale è periodicamente soggetto a verifiche e si sviluppa in una logica di progressivo miglioramento del governo dei fenomeni ambientali connessi con le attività svolte.

Sarà onere di GEASAR effettuare controlli sugli standard ambientali adottati dai fornitori, anche attraverso audit di seconda parte, utili a mantenere la conformità dei processi adottati rispetto agli standard stabiliti, le performance del fornitore nel tempo, l'efficacia delle procedure e dei processi utilizzati e le opportunità di miglioramento.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, legge n. 136/2010 e s.m.i., a far sottoscrivere la medesima pattuizione a tutti i subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o fornitura del presente contratto, nonché ad includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente articolo, nonché la pattuizione di cui all'ultimo capoverso del presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto/i dedicato/i.

L'elemento identificativo da riportare negli strumenti di pagamento è il seguente: CIG 8714620BEA.

Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore della Committente, ai sensi di legge o ai sensi del presente contratto, le Parti convengono che il presente contratto si risolverà, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.;: (i) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.; (ii) in tutti i casi in cui nei contratti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai lavori, servizi e/o

fornitura del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i."

Nelle ipotesi sopra regolamentate, la risoluzione si verificherà di diritto senza necessità di inviare apposita comunicazione scritta e, fatto salvo, in ogni caso il diritto della Committente agli interessi di mora, penali previste nel contratto ed al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'Appaltatore, in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 17 - Obbligo rispetto modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001

L'Appaltatore è a conoscenza che (GEASAR/SOGEAAL) ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 che dichiara di aver letto dal sito aziendale e di aver compreso.

L'Appaltatore si impegna a aderire ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e a rispettarne i contenuti e le procedure, astenendosi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e previste nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione; si impegna altresì a segnalare all'Organismo di Vigilanza della (GEASAR/SOGEAAL) casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nel Modello.

La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale. Pertanto, qualora l'Appaltatore o suoi eventuali collaboratori violino i precetti citati nel punto precedente, la (GEASAR/SOGEAAL) potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

L'Appaltatore manleva fin d'ora la (GEASAR/SOGEAAL) per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori. In ogni caso (GEASAR/SOGEAAL) potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni.

In ogni caso, qualora, l'Appaltatore fosse condannato per reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, dovrà darne informazione immediata a (GEASAR/SOGEAAL) che avrà la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

Art. 18 - Trattamento e tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano di conoscere le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE, n. 2016/679 (GDPR) e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt.15 e segg. della citata normativa. (GEASAR/SOGEAAL), in qualità di Titolare del trattamento nella persona del suo Legale Rappresentante, informa che tratterà i dati ad essa forniti in sede di stipulazione del contratto d'appalto per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi attraverso l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna Parte consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all'altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti, ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dalla stessa derivati.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 ss. del Regolamento UE, n. 2016/679 e in particolare di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o la portabilità dei dati che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

Art. 19 - Controversie

Competente a decidere di ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto in oggetto è esclusivamente il Foro di (Tempio Pausania/Sassari).

Art. 20 - Spese

Tutte le spese del Contratto, inerenti o conseguenti, saranno a carico dell'Appaltatore. Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.M. 02/12/2016.

L'Appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti della Committente.

Luogo,

Committente

Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approvare le seguenti clausole:

Art. 3 – Modalità di fornitura e tempi di consegna;

Art. 4 - Condizioni tecniche di fornitura;

Art. 6 – Prezzi / modalità di pagamento;

Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore;

Art. 8 – Penali;

Art. 9 – Cauzione definitiva;

Art. 10 – Assicurazione;

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto;

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa e recesso;

Art. 18 - Controversie

Art. 19 – Spese

Luogo,

Appaltatore
